

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1843/97 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

recante terza modifica del regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97⁽²⁾ stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i TAC per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che, nell'ambito delle consultazioni bilaterali sui reciproci diritti di pesca tra la Comunità e la

Norvegia, il TAC e la quota della Comunità per la passera del Mare del Nord è stata aumentata;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato del regolamento (CE) n. 390/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(¹) GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(²) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 711/97 (GU L 106 del 24. 4. 1997, pag. 1).